



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro R.G.L.

promossa da:

....., in  
persona dell'Amministratore Delegato sig. .... con  
sede in ....., elettivamente domiciliata in  
....., presso lo studio dell'avv. ....,  
che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso di  
primo grado.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

....., nato il ..... (CG)  
residente in ..... rappresentato e difeso dagli avv.ti .....  
..... e ..... del Foro di Novara e dall'  
..... del Foro di Torino presso il cui studio in Torino,



corso \_\_\_\_\_, è elettivamente domiciliato per delega in calce alla comparsa di costituzione in appello.

## APPELLATO

**Oggetto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 490, n. 3 c.p.c.**

## CONCLUSIONI

**Per l'appellante:**

come da ricorso depositato in data 16.11.2015

**Per l'appellato:**

come da memoria difensiva depositata in via telematica in data 10.3.2016

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato avanti al tribunale di Novara in data 18.5.2011, la \_\_\_\_\_ spa (di seguito \_\_\_\_\_ citava in giudizio il sig. \_\_\_\_\_ ed esponeva quanto segue:

- la ricorrente, operante sul piano nazionale ed internazionale nel settore dolciario, con contratto del 2.1.2007 aveva nominato il convenuto agente generale per la zona del Piemonte (escluse Torino e provincia), Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia al fine di promuovere la vendita diretta dei prodotti della divisione \_\_\_\_\_;
- quale corrispettivo erano state concordate provvigioni sugli affari andati a buon fine, ma in appendice al contratto era stato previsto un anticipo provvigionale di euro 1.500,00 mensili, "con verifica semestrale del monte



provvisoriale”;

- negli stessi termini, seppure con ammontare progressivamente aumentato nel corso del tempo, fu previsto un anticipo provvisoriale con appendici ai successivi contratti di agenzia del 2.1.2008, 2.1.2009 e 25.1.2010;
- ad eccezione dell'anno 2007, negli anni successivi il convenuto maturò provvigioni effettive per un ammontare minore rispetto agli anticipi provvisoriali ricevuti maturando un debito nei confronti dell'esponente;
- nel corso degli anni non fu effettuato il conguaglio semestrale previsto in quanto, per favorire l'agente, si decise di attendere il momento in cui le provvigioni effettive avessero superato gli importi versati a titolo di anticipo provvisoriale;
- improvvisamente, con lettera del 29.7.2010, il convenuto presentò le dimissioni “per cogliere una nuova opportunità professionale”, dichiarandosi disponibile a lavorare il preavviso;
- senonchè nel corso del periodo di preavviso (il rapporto doveva cessare in data 31.10.2010), dopo che la ricorrente ebbe rivendicato con lettera il pagamento dei debiti derivanti dal saldo tra anticipi e provvigioni, con lettera del 2.9.2010, l'agente comunicò la cessazione di qualsiasi rapporto di collaborazione a partire dall'8.9.2010.

Sulla base di tali premesse, evidenziando che il mancato



conguaglio periodico tra anticipi provvigionali e provvigioni effettive non costituiva rinuncia a far valere il proprio credito, la ricorrente chiedeva in via conclusiva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 69.864,91 a titolo di conguaglio provvigioni, oltre interessi dal 25.9.2010 al saldo, e della somma di euro 3.671,84 a titolo di indennità per il preavviso non lavorato, oltre interessi dal 25.9.2010 al saldo.

----- costituendosi ritualmente in giudizio, contestava radicalmente la pretesa prospettata nel ricorso, evidenziando che, sulla base di quanto assicurato dal responsabile vendite -----, gli importi previsti nominalmente quali anticipi provvigionali, costituivano in realtà somme garantite essendo stata assegnata all'esponente una zona non 'coperta' in precedenza dalla preponente; tali deduzioni erano comprovate dal fatto che la ----- non aveva effettuato i conguagli semestrali nel corso degli anni e che con la raccomandata del 4.8.2010 aveva richiesto per la prima volta il pagamento dell'asserito debito. Inoltre l'interruzione del preavviso e le dimissioni del 8.9.2010 erano assistite dalla giusta causa.

Sulla base di tali premesse il convenuto chiedeva la reiezione delle domande proposte con il ricorso ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della ----- al pagamento della somma di euro 13.772,75 a titolo di provvigioni residue, e comunque delle provvigioni maturate dal settembre 2010 in poi, nonché alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto con



quantificazione secondo quanto disposto dall'art.10, punto I, del Contratto Agenti e Rappresentanti Piccola e Media Industria del 20.3.2002 o ex art.10, punto I del Contratto Agenti e Rappresentanti Industria del 20.3.2002.

Sentiti i testi ed acquisita ulteriore documentazione, con sentenza del 1.10.2015 il tribunale rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava la [redacted] spa al pagamento a favore dell'agente [redacted] dell'anticipo provvigionale di agosto 2010 pari ad euro 4.500,00, delle provvigioni maturate dall'agente e trattenute dalla società sino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto determinata sulla base dell'art.10 del CCNL Agenti e Rappresentanti, oltre alle spese di lite.

Avverso detta sentenza, non notificata, ha interposto appello la [redacted] spa, chiedendone l'integrale riforma.

[redacted], costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 15.6.2016, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il giudice di primo grado ha respinto le pretese della società ricorrente ed ha parzialmente accolto la riconvenzionale del convenuto con le seguenti argomentazioni:

- è infondata la pretesa prospettata dalla parte ricorrente



- diretta ad ottenere le differenze versate in più a titolo di anticipo provvigionale;
- infatti le previsioni delle appendici di “verifica semestrale del monte provvigionale” non sono state attuate alle scadenze previste e la pretesa è stata avanzata dalla società solo in occasione delle dimissioni dell’agente; si deve quindi ritenere realizzata una novazione per *facta concludentia* della previsione contrattuale con la conseguenza per cui tali importi debbano essere considerati come corrispettivi retributivi fissi;
  - tale soluzione è avvalorata dall’appendice relativa ai compensi dell’anno 2010 (ove non compare più il riferimento alla verifica semestrale) e dall’applicazione dei canoni di buona fede e correttezza;
  - sulla base delle valutazioni di cui sopra, le dimissioni presentate dal [ ] nel settembre 2010 devono ritenersi assistite dall’elemento della giusta causa, per cui devono essere accolte le domande proposte in via riconvenzionale e dirette ad ottenere l’anticipo provvigionale relativo al mese di agosto 2010 pari ad euro 4.500,00, le provvigioni maturate dall’agente sino alla data di cessazione del rapporto e trattenute dalla società, e l’indennità di risoluzione del rapporto da computarsi sulla base dei criteri previsti dall’art.10 CCNL Agenti e Rappresentanti.

Con un primo articolato motivo di appello la [ ] sottopone a censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che si sia





posto che le mancate trattenute sono dirette a favorire l'agente; inoltre non si è mai creata alcuna diversa aspettativa, posto che, come è stato allegato e confermato dai testi, il [redacted] ha avuto la possibilità, tramite gli estratti conto mensili, di verificare che gli anticipi provvigionali superavano le provvigioni effettivamente maturate;

- in subordine, che anche ammessa la novazione ritenuta dal primo giudice, la stessa non potrebbe riguardare gli anticipi provvigionali versati con riferimento al contratto 25.1.2010;
- in subordine, che nel caso si dovessero ritenere acquisiti dal [redacted] in via definitiva gli anticipi provvigionali, non si potrebbero ritenere cumulabili, come ha concluso la sentenza impugnata, detti anticipi con le provvigioni effettivamente maturate.

Con un secondo motivo la [redacted] spa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le dimissioni presentate dal Roberto fossero qualificate dalla giusta causa. Rileva che una domanda in tal senso non era stata neppure proposta e, comunque, con la lettera del 29.7.2010 l'agente si era dimesso "per cogliere una nuova opportunità professionale".

Con un terzo motivo (parimenti subordinato), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'indennità di risoluzione del rapporto debba essere calcolata con riferimento all'art.10 AEC. Ribadisce che il rapporto tra le parti era







conferma/ripetibile dopo i primi 3 mesi” e viene meno la previsione di “verifica semestrale del monte provvigionale” delle precedenti pattuizioni.

Tanto premesso, l'utilizzazione nelle pattuizioni della dizione “Anticipo provvigionale”, a cui si contrappone la “percentuale provvigionale per gli affari andati a buon fine” non lascia spazio a dubbi circa la volontà delle parti di attribuire a detti “Anticipi provvigionali” la natura di erogazione ‘precaria’ suscettibile di conguaglio con le provvigioni effettivamente maturate. Nello stesso senso si pone anche la lettera di impegno sottoscritta dalla società, per fissare i termini dell'instaurando rapporto, in data 19.12.2006, che nel rappresentare le varie voci riconosciute all'agente distingue le “provvigioni stabilite dal relativo contratto” dall' “anticipo provvigionale”

Quanto al riferimento alla “verifica semestrale del monte provvigionale”, non si condivide la tesi della sentenza impugnata che individua in tale enunciato la “caratterizzazione della voce in termini di anticipo” (pag.3 sent.); tale caratterizzazione, come si è detto, è invece individuabile nell'utilizzazione della dizione “anticipo provvigionale” e nella sua contrapposizione alle provvigioni effettive, mentre il richiamo alla verifica semestrale è semplicemente finalizzata a regolamentare i tempi di controllo per le operazioni di conguaglio.

E' pur vero che, a parte l'anno 2007, nel corso del quale il - - - - - maturò provvigioni effettive per un importo superiore a quello percepito a titolo di anticipo provvigionale, per gli anni



successivi tali anticipi furono versati in somma maggiore, ma la non presentò alcuna richiesta di restituzione delle eccedenze, se non con la lettera del 4.8.2010 seguita alle dimissioni del presentate in data 29.7.2010.

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, e condividendo le osservazioni dell'appellante, dalla condotta di mera inerzia della non si può dedurre la rinuncia a far valere il diritto di credito e neppure, con riferimento alla tesi adottata dal tribunale, una 'novazione' delle pattuizioni contrattuali con la trasformazione della voce di compenso di cui si tratta da anticipo provvigionale a 'retribuzione fissa'.

Come osserva la società appellante, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, il mero ritardo nell'avanzare la pretesa (o il silenzio o l'inerzia), non costituisce manifestazione tacita della volontà di rinuncia al diritto di credito, essendo invece necessario un comportamento concludente che riveli una univoca volontà in tal senso; parallelamente, non si ha novazione contrattuale, in assenza degli elementi essenziali rappresentati dalla inequivoca comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione (*animus novandi*) e dal mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (*aliquid novi*).

Gli elementi fattuali raccolti nella vicenda in esame, che connotano il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto, si pongono in senso contrario alla tesi dell'agente e accolta dal primo giudice.



Si vuole fare riferimento alla circostanza per cui la ..., sin dal 2007, ha riportato a bilancio i crediti maturati annualmente nei confronti del sig. ... (documentazione prodotta in data 15.7.2013 sulla base di ordinanza giudiziale), al fatto che nel corso del rapporto la preponente ha sempre consegnato al ... l'estratto conto provvigioni ed il report in dettaglio delle fatture emesse ai clienti di zona (testi ... e ... - documentazione tramite la quale era consentito all'agente seguire costantemente lo squilibrio tra provvigioni effettive ed anticipi provvigionali).

La circostanza dedotta dall'agente a sostegno della sua tesi, e cioè che la zona a lui affidata in precedenza fosse 'scoperta' (cioè che avrebbe giustificato l'attribuzione di compensi fissi e svincolati dalle vendite) è stata clamorosamente smentita dall'istruttoria testimoniale (testi ... e ...) da cui è emerso che detta zona (Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte) era in precedenza gestita da certo ...

A fronte del chiaro dato documentale contrattuale e degli ulteriori elementi raccolti nel corso del procedimento si deve ribadire la valutazione di inammissibilità (già espressa nel corso del giudizio di primo grado) circa il capitolato (peraltro fuorviante ed equivoco) formulato dalla difesa del ... con la comparsa di primo grado (capi 1 e 2) e diretto a dimostrare che il responsabile vendite della ... sig. ... avrebbe garantito all'agente che "le provvigioni versate...erano a titolo definitivo, senza obblighi per le parti di conguaglio semestrale".



In definitiva, sulla base delle considerazioni esposte, in accoglimento del primo motivo di impugnativa, risulta fondata la pretesa prospettata dalla società e diretta ad ottenere la restituzione degli importi versati a titolo di anticipi provvigionali in eccedenza rispetto alle provvigioni effettivamente maturate.

Il quantum di euro 67.680,87 indicata nelle conclusioni del ricorso in appello, secondo i calcoli sviluppati alle pagg. 26 – 28, non è contestato.

Le argomentazioni spese in ordine al primo motivo di impugnativa comportano l'accoglimento anche del secondo motivo.

Il primo giudice ha ritenuto che le dimissioni presentate con lettera del 2.9.2010, con decorrenza 8.9.2010, intervenute nel corso del preavviso e prima della cessazione del rapporto prevista per il 31.10.2010, fossero qualificate dalla giusta causa, in quanto configuranti una 'corretta' reazione dell'agente a fronte della pretesa della società (non fondata a parere del tribunale) e diretta ad ottenere la restituzione degli anticipi provvigionali eccedenti le provvigioni effettivamente maturate.

La qualificazione della giusta causa delle dimissioni ha comportato, da parte del tribunale, l'accoglimento delle domande dirette ad ottenere l'anticipo provvigionale di agosto 2010 pari ad euro 4.500,00, le provvigioni maturate dall'agente sino alla cessazione del rapporto e trattenute dalla società e la corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.10 CCNL Agenti e rappresentanti.



Ora l'accoglimento del primo motivo di impugnativa determina la caducazione delle causali addotte dal [redacted] a giustificazione delle dimissioni del settembre 2010, che si presentano quindi prive del connotato della giusta causa, ascrivibili a scelta discrezionale e personale dell'agente assunta in violazione dell'obbligo a suo carico di prestare attività nel corso del preavviso e sino alla cessazione prevista per la data del 31.10.2010.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di impugnativa, devono essere revocate le pronunce di condanna del primo grado a carico della [redacted] ed il [redacted] deve essere condannato a corrispondere alla società l'indennità corrispondente al residuo periodo di preavviso non rispettato, per il quantum di euro 3.671,84 non contestato.

L'importo complessivo per il quale viene pronunciata condanna a carico di [redacted] è quindi pari ad euro 71.352,71 oltre interessi dal 25.9.2010 al saldo.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellato per il principio della soccombenza.

### **P . Q . M .**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

condanna l'appellato a pagare all'appellante euro [redacted] oltre interessi dal 25.9.2010 al saldo;

condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro [redacted] e per il



presente grado in euro ( ) oltre rimborso forfettario, Iva e  
Cpa.

Così deciso all'udienza del 15.6.2010

**IL CONSIGLIERE Est.**

Dott. Michele MILANI

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI



